

Allegato A all'atto rep.n. 66638/15515**STATUTO****Articolo 1 - DENOMINAZIONE**

E' costituita ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile una società consortile in forma di società a responsabilità limitata con la denominazione "**ForModena – Formazione professionale per i territori modenesi Soc. Cons. a r. l.**" abbreviabile in "**ForModena Soc. Cons. a r.l.**".

La società consortile persegue interessi generali ed è priva di scopo di lucro.

Articolo 2 - SEDE

La società ha sede nel comune di Modena, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Gli amministratori hanno facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del comune sopraindicato.

Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in comune diverso da quello sopra indicato o all'estero. Queste ultime delibere, in quanto modifiche statutarie, rientrano nella competenza dell'Assemblea dei soci.

Articolo 3 - DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050, salvo proroga od anticipato scioglimento da parte dell'Assemblea dei soci.

Articolo 4 - OGGETTO

La società è costituita per lo svolgimento della funzione di gestione delegata agli Enti locali in materia di formazione professionale ai sensi della legge regionale dell'Emilia Romagna del 30 giugno 2003 n. 12 ed ha per oggetto la finalità formativa del lavoro in generale, pubblico e privato, nell'ambito scolastico, post-scolastico, post-universitario, aziendale, anche offrendo servizi educativi destinati all'istruzione e alla formazione dei giovani, nonché l'esercizio delle connesse attività di ricerca, divulgative, editoriali, commerciali e comunque affini o connesse e l'esercizio di ogni altra attività complementare o conseguente a quelle sopra elencate.

Potrà inoltre promuovere l'incontro tra la domanda e l'offerta nell'ambito del mercato del lavoro operando come agenzia di ricerca del personale sia pubblico che privato.

La società può compiere tutti gli atti occorrenti per l'attuazione dell'oggetto sociale, così tra l'altro, e a titolo meramente esemplificativo e senza pretesa alcuna di esaustività:

- porre in essere convenzioni con enti, dipartimenti e istituti, anche universitari, sia italiani che esteri;
- compiere operazioni commerciali ed industriali, bancarie, ipotecarie ed immobiliari, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari;
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie;
- concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore di terzi;
- assumere, con attività esercitata non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, interessenze, quote e partecipazioni anche azionarie in altre società di capitali o imprese costituite o costituende aventi scopi affini,

analoghi o comunque connessi al proprio sia direttamente che indirettamente, con espressa esclusione del fine di collocamento e nei limiti previsti dal D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e dalle ulteriori leggi in materia;

- partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese.

Articolo 5 – SOCI

Possono fare parte della società gli enti pubblici, territoriali e non, le associazioni di categoria, le cooperative, i consorzi e tutti gli enti o soggetti che abbiano interesse per l'attività svolta dalla società.

Possono altresì fare parte della società soggetti privati, a condizione che non vengano superati i limiti fissati appresso.

In ogni caso la maggioranza assoluta del capitale sociale deve essere detenuta dagli enti pubblici.

Fermo restando il vincolo della partecipazione maggioritaria del capitale pubblico, il capitale sociale potrà essere aumentato con decisione dei soci, i quali avranno diritto di opzione in proporzione alle quote da ciascuno detenute; la decisione dei soci di aumento del capitale sociale, che dovrà risultare da verbale redatto da notaio, deve essere depositata ed iscritta a norma dell'art. 2436 cod.civ.

L'ammissione di nuovi soci, da attuare mediante aumento del capitale sociale, è soggetta a gradimento preventivo da parte dell'Assemblea ordinaria, che decide a maggioranza assoluta con atto motivato in caso di non ammissione.

I soci sono obbligati a rispettare incondizionatamente le disposizioni contenute nello statuto e negli altri atti della società consortile e le deliberazioni legittimamente adottate da suoi organi.

Articolo 6 – RECESSO DEL SOCIO

Il diritto di recesso dalla società è regolato dalle norme di legge.

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso deve comunicarlo all'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante modalità aventi analogo valore legale, entro quarantacinque giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il recesso. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, l'Organo amministrativo è tenuto a darne comunicazione ai soci, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante modalità aventi il medesimo valore legale, entro quindici giorni dalla data in cui ne ha avuto formale conoscenza.

Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione.

Il rimborso della partecipazione per cui è stato esercitato il diritto di recesso avviene con le modalità previste dall'art. 2473, commi 3 e 4, del codice civile.

Il socio recedente deve comunque adempiere completamente a tutte le obbligazioni assunte verso la società e verso gli altri soci alla data in cui il recesso ha effetto.

Articolo 7 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

Nel caso di socio che, a titolo di conferimento, si sia obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore della società, lo stesso può essere escluso qualora non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimento.

Può essere escluso anche il socio che sia stato interdetto, che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai

pubblici uffici.

L'esclusione deve essere approvata dai soci con apposita delibera da adottarsi esclusivamente con il metodo Assembleare di cui all'art 15. Per la valida costituzione dell'Assemblea e per la il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta il quale tuttavia potrà intervenire alla riunione Assembleare ma senza diritto di voto.

La delibera di esclusione deve essere comunicata al socio escluso mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante modalità aventi il medesimo valore legale; l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla comunicazione suddetta. Entro questo termine il socio escluso potrà attivare il collegio arbitrale di cui all'art. 28 del presente statuto affinché si pronunci in merito all'esclusione.

Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applica le disposizioni del precedente art. 6 in tema di rimborso della partecipazione del socio recedente, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

Articolo 8 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale è deliberato di Euro 774.684,00 (settecentosettantaquattromilaseicentottantaquattro/00), diviso in quote di valore nominale non inferiore ad € 1.000 (mille/00) ciascuna.

Articolo 9 – VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) conformemente alle disposizioni di legge in materia (artt. 2481, 2481-*bis*, 2481-*ter* cod. civ.) in forza di deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, sono ammessi tutti i conferimenti, anche diversi dal denaro, consentiti dalla legge e spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'articolo 2482-*ter* cod. civ.; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 6 del presente statuto.

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge (artt. 2482, 2482-bis, 2482-ter, 2482-*quater* cod. civ.) mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo.

In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'Assemblea, della relazione dell'Organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'Organo di Controllo qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

Articolo 10 - VERSAMENTI E FINANZIAMENTI SOCI

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'Organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 cod. civ.

Articolo 11 - PARTECIPAZIONI

La partecipazione di ciascun socio non può essere di ammontare inferiore ad Euro 1.000 (mille/00).

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli art. 1105 e 1106 cod.civ.

Articolo 12 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

Il socio, che intende vendere in tutto o in parte la propria quota o i diritti di opzione relativi alla sottoscrizione di aumenti del capitale sociale, deve informarne, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante modalità aventi il medesimo valore legale, l'Organo amministrativo, il quale, entro quindici giorni dal ricevimento dell'informazione, ne darà comunicazione agli altri soci.

Questi potranno rendersi acquirenti della quota offerta in vendita in proporzione delle quote rispettivamente possedute, in modo da lasciare immutato il preesistente rapporto di partecipazione al capitale sociale.

Entro novanta giorni da quello in cui è stata fatta la comunicazione all'Organo amministrativo, i soci, dovranno comunicare all'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante modalità aventi il medesimo valore legale, se intendono acquistare.

In mancanza di tale comunicazione nell'indicato termine, si considerano rinunciatari.

In tale caso la quota offerta in vendita può essere acquistata dal socio o dai soci che avranno nei termini comunicato di voler acquistare.

Se nessun socio esercita la prelazione con le modalità indicate, la quota è liberamente trasferibile purché a condizioni identiche a quelle offerte.

Tuttavia l'alienazione a terzi non soci è soggetta al gradimento preventivo sulla persona o ente acquirente da parte dell'Assemblea dei soci, che decide a maggioranza assoluta con atto motivato in caso di non alienazione.

L'alienazione non può in ogni caso essere effettuata, neppure a favore di soci che abbiano esercitato il diritto di prelazione, qualora essa comporti il superamento da parte dei soggetti privati soci dei limiti fissati dall'art. 5.

Le quote di partecipazione del capitale sociale non possono essere trasferite a titolo gratuito, sottoposte a pegno e costituite comunque in garanzia o essere assoggettate a costituzione di usufrutto, se non con il consenso dell'Assemblea ordinaria, che decide a maggioranza assoluta con atto motivato in caso di diniego.

Articolo 13 - DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina e la revoca dell'Amministratore Unico, ovvero - nei limiti e in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili - l'istituzione del Consiglio di Amministrazione e la nomina e la revoca dei componenti di tale organo collegiale;
- c) la nomina e la revoca del sindaco unico componente dell'organo di controllo, ovvero l'istituzione del Collegio Sindacale, nonché la nomina e la revoca dei componenti di tale organo collegiale e del suo presidente;
- d) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci nel rispetto dei limiti stabiliti per legge o regolamento;
- e) l'autorizzazione all'acquisizione e cessione di partecipazioni in società ed enti;
- f) il gradimento sui nuovi soci e le autorizzazioni per le altre operazioni indicati all'art. 12;
- g) l'approvazione, su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, delle convenzioni pluriennali;
- h) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- i) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Con riferimento alle materie di cui alle lettere h) ed i), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere necessariamente adottate con il metodo assembleare di cui al successivo art. 14.

In ogni altro caso, invece, le decisioni dei soci possono essere adottate, oltre che con il metodo assembleare, anche con il metodo della consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Ogni socio, la cui qualità di socio risulti dal Registro delle Imprese e a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Non possono partecipare alle decisioni, sia che esse vengano adottate con il metodo assembleare sia che esse vengano adottate con il metodo della

consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto, i soci morosi (ai sensi dell'art. 2466 cod.civ.) ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto. I soci non possono istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

I soci possono costituire (mediante decisione adottata a norma del presente statuto) comitati con funzioni consultive o di proposta nei soli casi ed entro i limiti previsti dalla legge.

Articolo 14 - DECISIONI DEI SOCI: METODO ASSEMBLEARE

A) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge e dal presente statuto, ogni qualvolta l'Organo amministrativo lo ritenga opportuno.

L'Organo amministrativo deve, altresì, convocare senza ritardo l'Assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e nella domanda sono stati indicati gli argomenti da trattare.

La convocazione su richiesta dei soci non è, però, ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci, fermo restando che quelli tra i soci che non intendono indicare un'utenza fax, o un indirizzo di posta elettronica, o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno).

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

In mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. In tal caso, se gli amministratori o i sindaci non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell'Assemblea e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

B) INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO

Possono intervenire all'Assemblea i soci, cui spetta il diritto di voto, la cui qualità di socio risulti dal Registro delle Imprese alla data della riunione Assembleare.

Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

C) RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2372 C.C.

Gli enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'Assemblea a mezzo di persona designata, mediante delega scritta.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

D) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

La presidenza dell'Assemblea compete all'Amministratore Unico ovvero, qualora sia costituito il Consiglio di Amministrazione, al Presidente di detto organo collegiale e, in caso di assenza od impedimento del Presidente, nell'ordine: al Vicepresidente e all'Amministratore delegato, se nominati, o da altro amministratore designato dagli altri amministratori presenti.

Qualora i soggetti indicati al capoverso precedente possano o vogliano esercitare tale funzione, gli intervenuti designano a maggioranza assoluta del capitale rappresentato il Presidente fra i presenti. L'Assemblea nomina un segretario anche non socio, e se lo crede opportuno due scrutatori anche estranei.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti (e, pertanto, l'esclusione dall'Assemblea dei non legittimati), dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

E) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

L'Assemblea regolarmente costituita a sensi del comma precedente delibera a maggioranza assoluta dei presenti salvo che nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 cod.civ. (modificazioni dell'atto costitutivo/statuto e decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci), nei quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. (Nel quorum deliberativo si computano oltre ai votanti anche gli astenuti).

Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

F) SISTEMI DI VOTAZIONE

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza degli intervenuti richieda l'appello nominale.

In ogni caso il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti, escluse le votazioni su persone che sono, ordinariamente, in forma segreta.

G) VERBALIZZAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le dichiarazioni effettuate dai presenti pertinenti all'ordine del giorno, e a richiesta dell'interessato, potranno essere trascritte memorie scritte dallo stesso.

Il verbale relativo alle delibere Assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un notaio.

Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

H) AUDIO/VIDEO-ASSEMBLEA

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Articolo 15 - DECISIONI DEI SOCI: METODO DELLA CONSULTAZIONE SCRITTA E/O DEL CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Tale metodo, come precisato nell'art. 13 del presente statuto, è utilizzabile in alternativa al metodo Assembleare sopradescritto all'art. 14.

Tuttavia con riferimento alle modificazioni del presente statuto, alle decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere necessariamente adottate con il metodo assembleare.

Nel caso si opti per il metodo della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi

l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;

- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari;
- la mancanza di sottoscrizione equivale a voto contrario.

Nel caso si opti per il metodo del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire, all'indirizzo indicato da ciascun socio nel libro soci, con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio, la cui qualità di socio risulti dal Registro delle Imprese e a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. (Nel quorum deliberativo si computano, oltre ai votanti, anche gli astenuti).

La decisione dei soci, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Articolo 16 – ORGANO AMMINISTRATIVO

La Società è amministrata da un Amministratore Unico, ovvero - qualora ricorrano i presupposti e nei limiti previsti dalle disposizioni normative applicabili - da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 5 (cinque) membri, il cui numero e la nomina sono decisi dai soci a norma del presente statuto nel rispetto dell'equilibrio di genere secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente in materia. La durata in carica dell'Amministratore Unico e dei membri del Consiglio di Amministrazione è stabilita per un periodo non superiore a tre esercizi sociali. Tanto l'Amministratore Unico quanto i componenti del Consiglio di Amministrazione (l'uno e gli altri indistintamente qualificati "amministratori", ovunque ricorra nel presente statuto):

- a) possono essere anche non soci;
- b) non possono essere nominati, e se nominati decadono dall'ufficio, se si trovano (o vengono a trovarsi) nelle condizioni previste dall'art. 2382 cod.civ. e/o non posseggono gli ulteriori requisiti previsti dalla vigente normativa;
- c) durano in carica per il periodo di volta in volta determinato dai soci all'atto della nomina, e, comunque, fino a revoca o dimissioni;
- d) sono rieleggibili.

Salvo contraria deliberazione dell'Assemblea, gli amministratori non sono vincolati da divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 cod.civ..

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di un amministratore, si applica la disciplina prevista dall'art. 2386 cod.civ.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del

loro ufficio ed un'eventuale indennità annuale, stabilita mediante decisione dei soci (da adottarsi a norma del presente statuto in sede di nomina degli amministratori o anche successivamente), in misura non superiore ai limiti previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti. Non possono essere corrisposti agli Amministratori gettoni di presenza o premi di risultato se deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato.

Qualora venga costituito il Consiglio di Amministrazione:

- 1) il Consiglio elegge tra i propri membri un Presidente;
- 2) con deliberazione del Consiglio adottata a norma del presente statuto, potrà essere designato al suo interno un Vice Presidente, il quale potrà esclusivamente svolgere funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;
- 3) se, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza dei membri del Consiglio, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve subito convocarsi l'Assemblea per la nomina dei nuovi amministratori; in tal caso gli amministratori restano in carica per la convocazione dell'Assemblea e per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei successori; la cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.

Articolo 17 – DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: METODO COLLEGIALE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dall'Organo di Controllo oppure, ove sia istituito il Collegio Sindacale a norma dell'art. 24 del presente statuto, da almeno due dei suoi componenti.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

La convocazione è effettuata mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e i sindaci.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza di quest'ultimo, dal consigliere designato dal Consiglio stesso.

Il Consiglio di amministrazione può tenere le sue riunioni in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente

gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il voto non può, in nessun caso, essere dato per rappresentanza

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio. Mediante decisione adottata a norma del presente articolo, il Consiglio di Amministrazione:

1) può delegare parte delle proprie attribuzioni - nei limiti di cui all'art. 2381 cod. civ., delle altre leggi vigenti e del presente statuto - solamente ad uno dei suoi componenti, salva l'attribuzione di deleghe al suo Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea;

2) può nominare un Direttore Generale a norma dell'art. 21 dello statuto, fissandone i poteri (anche di rappresentanza), le attribuzioni e la retribuzione nel rispetto della normativa vigente;

3) può nominare procuratori speciali, determinandone i poteri e i compensi, nonché costituire comitati con funzioni consultive o di proposta nei soli casi ed entro i limiti previsti dalla legge.

Articolo 18 – DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: METODO DELLA CONSULTAZIONE SCRITTA E/O DEL CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono anche essere adottate, in alternativa al metodo collegiale, mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, salvo per le materie indicate dall'art. 2475, ultimo comma, cod. civ. e quelle elencate all'ultimo capoverso dell'articolo precedente, per le quali occorre necessariamente la delibera collegiale nell'osservanza di quanto previsto dall'art. 17 del presente statuto.

L'adozione del metodo della consultazione scritta ovvero del consenso espresso per iscritto in alternativa al metodo collegiale è proposta da Presidente del Consiglio di Amministrazione e tale scelta deve essere condivisa da tutti gli amministratori; pertanto qualora uno o più amministratori manifestino la preferenza del metodo collegiale, le decisioni dovranno essere adottate con tale modalità.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione degli amministratori consenzienti;
- l'indicazione degli amministratori contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti gli amministratori, sia consenzienti che astenuti che contrari, con la precisazione che la mancata sottoscrizione equivale a voto

contrario.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti gli amministratori i quali entro i tre giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione degli amministratori entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

La decisione degli amministratori, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta nel Libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 19 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'Organo amministrativo è munito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, fatte salve le limitazioni di cui all'art.13, e può pertanto compiere tutti gli atti di gestione che ritenga necessari o opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, ad eccezione di quanto riservato all'Assemblea dalla legge o dal citato art. 13.

L'Organo Amministrativo è altresì investito dei poteri e delle attribuzioni relativi all'introduzione e all'implementazione di tutti i programmi, i regolamenti, le norme generali per l'esercizio delle attività sociali, nonché gli strumenti di governo societario che si dovessero rendere necessari od opportuni in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Articolo 20 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

Salvi i poteri di rappresentanza attribuiti al Direttore Generale a norma dell'art. 21 dello statuto, la rappresentanza della società spetta all'Amministratore Unico, ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione qualora tale organo venga costituito, con firma libera per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea salvo che non sia deliberato diversamente.

L'Amministratore Unico, ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione, rappresenta inoltre la società in giudizio con facoltà di promuovere azioni e istanze in ogni sede amministrativa e giudiziaria, anche per giudizi di revocazione e cessazione, nominando allo scopo avvocati e procuratori.

La rappresentanza della società spetta altresì agli amministratori cui il Consiglio di Amministrazione abbia delegato i propri poteri a norma del presente statuto.

Articolo 21 - DIRETTORE GENERALE

L'Amministratore unico - ovvero il Consiglio di Amministrazione mediante decisione adottata a norma dell'art. 17 dello statuto - può nominare un Direttore Generale, determinandone i poteri, previo parere favorevole

dell'Organo di Controllo.

Il Direttore Generale deve essere scelto al di fuori dei componenti gli organi della società e deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il Direttore Generale partecipa con l'Organo amministrativo alla definizione di un adeguato sistema organizzativo, al conseguimento di un efficiente sistema di controlli interni e all'adozione ed implementazione degli strumenti di governo societario che si dovessero rendere necessari od opportuni in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Il Direttore Generale coadiuva l'Organo amministrativo nell'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali.

Il Direttore Generale ha il potere di rappresentanza nell'ambito dei poteri conferiti.

Al Direttore Generale spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio e un compenso, nella misura stabilita dall'Organo amministrativo nel rispetto dei limiti previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti; non possono essere corrisposti al Direttore Generale indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva.

Articolo 22 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

Per le sanzioni amministrative conseguenti a violazioni delle norme amministrative e fiscali commesse dai rappresentanti della società nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri, la società, nei modi e nei termini consentiti dalle vigenti disposizioni normative, assume il relativo debito con facoltà, se del caso, di addivenire a definizione agevolata delle pendenze.

L'assunzione di responsabilità viene in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione ha agito volontariamente in danno della società o, comunque, con dolo o colpa grave.

Articolo 23 - DIRITTI DEI SOCI NON AMMINISTRATORI

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali, di consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione (anche tramite professionisti di loro fiducia) e di prendere copia della predetta documentazione.

I diritti di cui al paragrafo precedente incontrano il limite delle informazioni ex art. 98, d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, e delle informazioni comunemente ricomprese nella nozione di *know how*, nonché, più in generale, il limite dell'utilizzo di dette informazioni per finalità contrarie a buona fede o a correttezza professionale.

L'uso delle informazioni acquisite deve essere effettuato nel rispetto del D.Lgs. 169/2003.

Articolo 24 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, cui si applicano le disposizioni in tema di società per azioni (artt. 2397 e seguenti cod. civ.), ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-*bis* cod. civ. ed esercita la revisione legale dei conti; si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 cod. civ..

L'Organo di Controllo è costituito da un solo membro effettivo ovvero, previa decisione dei soci adottata a norma del presente statuto, da un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e di due supplenti nel rispetto

dell'equilibrio di genere secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente in materia.

Tutti i membri dell'Organo di Controllo, incluso il Presidente del Collegio Sindacale (ove costituito), sono nominati con decisione presa dai soci a norma dello statuto e sono scelti fra Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

La retribuzione annuale dei componenti dell'Organo di Controllo è determinata dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti; non possono essere corrisposti ai membri dell'Organo di Controllo gettoni di presenza o premi di risultato se deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato.

Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'Organo di Controllo, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale l'Organo di Controllo deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'Assemblea.

Si applica la disposizione di all'art. 2409 cod. civ.; la legittimazione all'esercizio delle azioni previste da detta disposizione di legge spetta a ciascuna amministrazione pubblica socia a prescindere dalla quota di partecipazione al capitale sociale della società.

Articolo 25 - ESERCIZIO SOCIALE – BILANCI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni nei casi previsti dalla legge: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Articolo 26 - UTILI

Lo scopo consortile della società ne determina l'assenza di finalità lucrative.

E' pertanto tassativamente vietata la distribuzione di utili ai soci.

Gli eventuali utili netti risultanti dal bilancio, dopo l'assegnazione al fondo di riserva ordinaria della quota stabilita per legge, sono destinati dall'Assemblea al fondo consortile di cui all'art 26 del presente statuto per ulteriori interventi nell'ambito dell'oggetto sociale.

Articolo 27 - FONDO CONSORTILE

Il fondo consortile è costituito:

- dagli utili di bilancio di cui all'art. 25 del presente statuto;
- dai contributi versati dai soci per il conseguimento delle finalità consortili; tali contributi potranno essere determinati annualmente con decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio;
- da contributi e donazioni erogati dallo Stato o da altri enti pubblici o privati.

Per tutta la durata della loro partecipazione alla Società i singoli soci non possono chiedere la divisione del fondo consortile ed i loro creditori particolari non possono far valere diritti sul fondo.

Articolo 28 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento si applicano le disposizioni di legge.

L'attivo eventualmente risultante dalla liquidazione è ripartito fra i soci in proporzione alle quote di partecipazione al capitale sociale fino alla concorrenza del capitale sociale e dei contributi consortili versati. L'eventuale eccedenza deve essere devoluta, su deliberazione dell'Assemblea che delibera lo scioglimento, a favore di enti aventi finalità analoghe a quelle della società consortile.

Articolo 29 - PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE E CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra la società e i soci, gli amministratori, i sindaci e i liquidatori ovvero tra i soci relativamente all'interpretazione e all'esecuzione del presente statuto o comunque in dipendenza dal rapporto sociale, le parti saranno tenute ad esperire preventivamente il procedimento di conciliazione secondo il regolamento adottato dalla Camera di Commercio di Modena. Il procedimento di conciliazione potrà essere promosso ad iniziativa anche di una sola delle parti interessate.

Qualora il procedimento di conciliazione non abbia esito positivo, la controversia sarà rimessa ad un Collegio arbitrale, composto di tre membri, tutti nominati, ad istanza della parte più diligente dal Presidente della Camera di Commercio di Modena, il quale designerà altresì il Presidente del Collegio arbitrale.

L'arbitrato ha natura rituale ed il Collegio deciderà la controversia secondo equità, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n° 5 con potere di decidere anche in merito alle spese dell'arbitrato.

La presente clausola arbitrale è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto di controversia, e vincola altresì gli amministratori, i sindaci e i liquidatori dal momento dell'accettazione dell'incarico.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del precedente art. 6.

Articolo 30 - DISPOSIZIONI VARIE E RINVIO

Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal libro soci.

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata.

F.to: Sergio Duretti

" : Tomaso Vezzi Notaio - sigillo -.

Copia conforme all'originale su diciotto pagine.

Modena, lì